



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici,
Promozione e coordinamento dello sviluppo economico.

Via Positano, 4 – 70121 Bari

Pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Tel. 080/5412185 – Fax 080/5412188

All.1

SUAP del Comune di Modugno

PEC: attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Società DA.MO. s.r.l.s.

PEC: atechsrl@legalmail.it

Comune di Modugno

PEC: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

ASL BARI - Dipartimento Prevenzione

PEC: sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – DAP

PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia Settore Risorse gestione rifiuti e bonifiche

PEC: serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

SINDACO CITTA' METROPOLITANA

SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

S e d e

Oggetto: DPR N.59/2013 E D.LGS.152/2006. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. ART. 269 DEL D.LGS. N.152/2006, ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE AI SENSI DELL'ART. ART. 124 DEL D.LGS. N.152/2006, RIVENIENTI DA UN IMPIANTO SITO IN MODUGNO (BA) ALLA VIA DEI LILIIUM – Z.I., NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO A.U.A., AI SENSI DEL DPR 59/2013, ATTIVATO PRESSO IL SUAP DEL COMUNE DI MODUGNO. – RIF. PRATICA SUAP N. 025226908748-29072021-1825 - PROPONENTE: SOCIETÀ DA.MO S.R.L.S.

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la Determinazione Dirigenziale n. 3402 del 30.06.2022 relativa all'impianto in oggetto.

Distinti saluti

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Grazia Tursilli

D'ordine del Dirigente Ing. Maurizio Montalto
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti



Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - IMPIANTI TERMICI - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: DPR N.59/2013 E D.LGS.152/2006. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. ART. 269 DEL D.LGS. N.152/2006, ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE AI SENSI DELL'ART. ART. 124 DEL D.LGS. N.152/2006, RIVENIENTI DA UN IMPIANTO SITO IN MODUGNO (BA) ALLA VIA DEI LILIUM – Z.I., NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO A.U.A., AI SENSI DEL DPR 59/2013, ATTIVATO PRESSO IL SUAP DEL COMUNE DI MODUGNO. – RIF. PRATICA SUAP N. 025226908748-29072021-1825 - PROPONENTE: SOCIETÀ DA.MO S.R.L.S.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 149 del 25.11.2021 è stata disposta una "Riorganizzazione della struttura gestionale dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 379 del 24.12.2021 è stato conferito all'Ing. Maurizio Montalto, l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico*";

Visti:

- il DPR n. 59 del 13.03.2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- l'art. 269 comma 2 del D.Lgs n.152/06 e s. m ed i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il D.M. n. 350/98 che stabilisce, ai fini della tenuta dei registri di cui agli artt. 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i. e dell'effettuazione dei controlli periodici, che le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività e delle quantità dei rifiuti trattati;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5/2/98, come modificato dal D.Lgs. n. 186/2006, che individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie dei rifiuti non

pericolosi, tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente;

- gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alle Province, a far data dal 13/2/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali", pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 24.05.2022;
- la L.n.56/2014 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;
- l'art.19 del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 che conferisce alle Province, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- La Legge Regionale n.17/2007;
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 49801/GAB del 7/11/2013 recante chiarimento interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 59 del 13.03.2013
- l'art. 124 del Capo II (Autorizzazione agli scarichi) - Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante nella Parte Terza disciplina in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il regolamento regionale n. 26, del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";

Visto che:

- con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0071788 del 17/08/2021, acquisita in atti al prot. 80911-80913-80915-80936 del 06/09/2021, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso l'istanza avanzata dalla Società **DA.MO S.r.l.s.**, legalmente rappresentata da Gianni Monna, relativa all'impianto sito in Modugno (BA) alla Via dei Lilium – Z.I., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i seguenti titoli abilitativi:
 - A) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - B) comunicazione esercizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - C) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 87057 del 27/09/2021, si chiedeva alla società DA.MO S.r.l.s. per mezzo del SUAP la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0095123 del 22/10/2021, acquisita in atti al prot. 95137 del 22/10/2021, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso documentazione integrativa da parte della Società DA.MO S.r.l.s..

A) PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

all'esito dell'istruttoria svolta relativa alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è risultato che:

- il Comitato Tecnico CIAP, nella seduta del 17/11/2021, ha chiesto integrazioni al Gestore al fine dell'espressione del parere di competenza;
- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 103226 del 19/11/2021, si chiedeva alla società DA.MO S.r.l.s., per mezzo del SUAP la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal Comitato Tecnico CIAP nella seduta del 17/11/2021;
- con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0002623 del 10/01/2022, acquisita in atti al prot. 1474 del 10/01/2022, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso documentazione integrativa da parte della Società DA.MO S.r.l.s..
- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 13773 del 21/02/2022 è stata indetta conferenza di servizi in modalità asincrona, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 269 comma 3 e della Legge n. 241/90, art. 14 e ss., fissando la riunione per il giorno 28/03/2022;

- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 28/03/2022, si dava atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dal CIAP della Città Metropolitana di Bari nella seduta del 16/02/2022, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A, e, preso atto della necessità di acquisire i necessari apporti istruttori di tutti gli Enti e soggetti interessati nella procedura, si sospendevano i lavori della riunione di Conferenza aggiornandoli alla data del 14/04/2022;
- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 24261 del 29/03/2022, è stato trasmesso il verbale della CDS tenutasi in data 28/03/2022 e, contestualmente, è stata convocata nuova riunione per il 14/04/2022;
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 14/04/2022, si dava atto dell'assenza del Comune di Modugno, dell'Arpa Puglia e della ASL BA, pur se regolarmente convocati, intendendo acquisiti i relativi pareri in senso favorevole, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, della legge 241/1990 e s.m.i.; pertanto, sulla base di quanto sopra, all'esito dei lavori svolti, si assumeva la determinazione conclusiva favorevole all'istanza in esame, alle condizioni contenute nel parere acquisito dal Comitato CIAP;
- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 29027 del 15/04/2022, è stato trasmesso il verbale della CDS tenutasi in data 14/04/2022;
- con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0063307 del 09/06/2022, acquisita in atti al prot. 45593 del 10/06/2022, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso nota prot. 71250/2022 del 27/05/2022 della ASL Bari – SISP Area Metropolitana, allegata al presente provvedimento sotto la lettera D; con la quale si esprime *“PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione all'impianto alternativo in progetto”*;

B) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Relativamente alla gestione dei rifiuti si prende atto che:

- l'istanza predetta è relativa all'attività di messa in riserva (R13) di 35.000 tonn/annue, a fronte di una capacità di stoccaggio istantaneo di 500 tonn, e recupero (R3–R4–R5) di 3.000 tonn/annue di rifiuti speciali non pericolosi, per le tipologie di rifiuti di cui al punto 1.1, 2.1, 3.1, 5.16, 6.1, 6.2, 7.1, 7.23, 7.29, 7.31bis, 8.4, 9.1, 10.2, 12.8, 12.17, 13.20, 14.1, 15.1 e 16.1 dell'allegato 1 – suballegato 1 al D.M.A. 5/2/1998, svolta su area distinta in catasto al foglio di mappa 8 particella 475-477, per una superficie di 2.050 mq circa;
- con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0063307 del 09/06/2022, acquisita in atti al prot. 45593 del 10/06/2022, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso nota prot. 71250/2022 del 27/05/2022 della ASL Bari – SISP Area Metropolitana, già allegata al presente provvedimento sotto la lettera D; con la quale si esprime *“PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione all'impianto alternativo in progetto”*;
- con l'istanza è stata trasmessa, tra l'altro, la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle disposizioni tecniche, a firma del legale rappresentante;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, a firma del legale rappresentante;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza vincoli e necessità autorizzazioni, a firma del legale rappresentante e del tecnico incaricato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di esonero CPI in quanto l'attività non è soggetta alla normativa di prevenzione incendi, nonché a visite e controlli del Comando dei VV.F., a firma del legale rappresentante e del tecnico incaricato;
 - dichiarazione del legale rappresentante relativa al personale aziendale ed all'attrezzatura a disposizione;
 - copia versamento diritti di iscrizione di € 103,29 (classe 5);
 - relazione descrittiva, a firma di tecnico abilitato;
 - tavole grafiche,

Atteso, inoltre, che:

- l'attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettata alle garanzie finanziarie;
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: *“Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di*

prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";

- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:

"...La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni procedenti a tenerne "in debito conto nello svolgimento delle proprie attività";

- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a **€90.500,00** come di seguito specificato:

Garanzia per operazioni di recupero funzionalmente connesse tra loro (R13 e R3-R4-R5):

max	€ 11.5 x 3.000 t.a per attività di recupero R3-R4-R5 di rifiuti speciali non pericolosi	
		= € 34.500,00
	minimo da garantire	€ 90.500,00
	€ 145 x 500 t stoccaggio istantaneo messa in riserva R13 rifiuti speciali non pericolosi	
		= € 72.500,00
	minimo da garantire	€ 10.000,00

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro **€90.500,00**, le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;

Ritenuto infine che, in analogia con le disposizioni dettate dall'art.6 comma 6 del D.M. 26/05/2016, è consentita la prestazione di garanzie finanziarie di durata inferiore all'autorizzazione, purchè sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia. Il gestore potrà prestare le garanzie finanziarie frazionandole per periodi temporali minori; Si precisa che il gestore dovrà, comunque, provvedere, per tempo, a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura oltre il periodo frazionato; quest'ultimo dovrà essere della durata di almeno anni 5;

C) PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE

all'esito dell'istruttoria svolta relativa alla richiesta di **autorizzazione allo scarico acque meteoriche** è risultato che:

- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. 30048 del 20/04/2022 si chiedeva alla società DA.MO S.r.l.s., per mezzo del SUAP, documentazione integrativa relativa all'Autorizzazione agli scarichi rilasciata dal soggetto gestore della rete;

- con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0052055 del 17/05/2022, acquisita in atti al prot. 39591 del 23/05/2022, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso documentazione integrativa da parte della Società DA.MO S.r.l.s., ivi compreso nota prot. 132 del 31/01/2022 con la quale si comunica che *“lungo Via dei Lilium non è presente alcun tronco della rete delle acque meteoriche per cui Codesta ditta dovrà provvedere alla raccolta, al trattamento ed allo scarico delle acque meteoriche negli strati anidri del sottosuolo, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della Città Metropolitana di Bari.*

Con la presente si rilascia nulla osta alla presentazione della pratica autorizzativa delle necessarie autorizzazioni da parte della Città Metropolitana di Bari”;

- con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0063307 del 09/06/2022, acquisita in atti al prot. 45593 del 10/06/2022, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso nota prot. 71250/2022 del 27/05/2022 della ASL Bari – SISP Area Metropolitana, già allegata al presente provvedimento sotto la lettera D; con la quale si esprime *“PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione all’impianto alternativo in progetto”;*

- dagli elaborati progettuali acquisiti in atti si rileva quanto segue:

La superficie scolante è costituita da 1.650 m² di piazzale in pavimentazione industriale e da 130 m² di aree perimetrali lungo Via dei Lilium destinate agli ingressi ed al parcheggio;

➤ le acque meteoriche ricadenti sulle superfici esterne impermeabilizzate di cui sopra, mediante opportune pendenze, defluiranno verso le griglie di intercettazione e da queste, mediante tubazioni interrate, giungeranno ad un pozzetto scolmatore che effettuerà la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive (dette di seconda pioggia);

➤ le acque di prima pioggia, deviate dal pozzetto scolmatore, saranno accumulate in apposita vasca a tenuta della capacità di circa 9 m³ ed entro le 48 ore successive al termine dell'evento meteorico saranno avviate all'impianto di dissabbiatura e disoleazione ed infine saranno accumulate in un'altra vasca (avente capacità pari a 9 m³) per il successivo riutilizzo. L'eventuale surplus di detta vasca sarà scaricato sul suolo in trincea drenante da realizzare nell'area a verde di pertinenza;

➤ le acque di seconda pioggia, deviate dal pozzetto scolmatore a riempimento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, saranno trattate in continuo nell'impianto di dissabbiatura e disoleazione ed infine saranno accumulate in un'altra vasca per il successivo riutilizzo. L'eventuale eccedenza di detta vasca sarà scaricata nella rete consortile ASI di fogna bianca, previa acquisizione della relativa autorizzazione rilasciata da ASI S.p.A.;

➤ a valle dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche sarà installato un pozzetto per prelievi fiscali, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006;

➤ il riutilizzo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, trattate ed accumulate nelle rispettive vasche, avverrà per uso irriguo dell'area a verde di pertinenza (superficie = 270 m²), per lavaggio piazzale e per la bagnatura dei cumuli per abbattimento polveri;

Vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio;

Considerato che occorre procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i seguenti titoli abilitativi:

A) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

B) comunicazione esercizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

C) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

Rilevato che il Dott. Sebastiano Lo Caputo e l'Ing. Luigi Bruno, hanno attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti nella qualità di responsabile del procedimento, il Dott. Sebastiano Lo Caputo e l'Ing. Luigi Bruno sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati

non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;
Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Bari;
Vista la L.n. 241/90;
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;
Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95.

D E T E R M I N A

1) di adottare, per le motivazioni espresse nella narrativa, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a i sensi dell'art.3 Capo II del DPR n.59/2013, che verrà rilasciata dal **SUAP del Comune di Modugno**, in favore della Società **"DA.MO S.r.l.s."** con sede legale in Carovigno (BR) al Viale Deledda n. 2/a ed operativa in Modugno alla Via dei Lilium – Z.I., legalmente rappresentata da Mossa Gianni – rif. Pratica SUAP n. 025226908748-29072021-1825, per i seguenti titoli abilitativi:

- A.** autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 e s. m ed i.;
- B.** comunicazione esercizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- C.** autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

2) che i titoli abilitativi di cui al punto 1) sono concessi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il gestore, relativamente alle emissioni in atmosfera, è tenuto al rispetto di quanto segue:

ATTIVITA': R3 – R4 - R5			
Punto di emissione	Provenienza	Sostanza inquinante	VLE autorizzato mg/mc
ED1	Trituratore e Tiger Depack	Polveri	5

- La Ditta dovrà prevedere un monitoraggio con cadenza annuale delle emissioni diffuse di polveri anche in due punti perimetrali allo stabilimento (uno a monte e uno a valle rispetto alla direzione del vento prevalente) da concordare con l'Autorità di Controllo. Anche per le emissioni ED1 contestualmente alle operazioni di monitoraggio dovranno essere registrati anche i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche. Le analisi di monitoraggio dovranno essere eseguite con metodi ufficiali in vigore. Il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da relativo verbale di campionamento in cui saranno riportate tutte le informazioni necessarie ed in particolare saranno descritte le operazioni in atto nell'impianto durante il periodo di campionamento. Le polveri non dovranno superare la concentrazione di 5 mg/mc.

- Entro sei mesi dalla data di messa in esercizio delle attività, il Gestore dovrà avviare le verifiche di cui al capitolo 6 della Relazione tecnica (rev. Gennaio 2022) inerenti alla valutazione delle sorgenti odorigene secondo le disposizioni della l.r. n. 32/2018. Restano in capo alla Città Metropolitana di Bari – in qualità di Autorità competente alle rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – le eventuali e successive valutazioni.

- Il Gestore deve gestire le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare deve assicurare la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli mediante irroratori e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

- Il trasporto dei materiali polverulenti deve essere effettuato utilizzando dispositivi chiusi.

- Per il contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà mantenere in esercizio le misure di contenimento indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti del procedimento.

- Il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente/ARPA e Sindaco del Comune

territorialmente competente, anche per via web al sito www.cet.arpa.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014.

- Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2 della Parte V del D.lgs. 152/06.
- I metodi di analisi e di prelievo devono essere ufficiali, in vigore e pertinenti alla matrice e parametro da misurare.
- I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1.
- Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli.
- Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.

B) ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI

B.1) di **iscrivere**, ai sensi dell'art.216 comma 3 del D.Lgs. n.152/06, al **n. 579** del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, la Ditta **D A.MO S.r.l.s.**, per l'attività di messa in riserva (R13) di 35.000 tonn/annue, a fronte di una capacità di stoccaggio istantaneo di 500 tonn, e recupero (R3-R4-R5) di 3.000 tonn/annue di rifiuti speciali non pericolosi, per le tipologie di rifiuti di cui al punto 1.1, 2.1, 3.1, 5.16, 6.1, 6.2, 7.1, 7.23, 7.29, 7.31bis, 8.4, 9.1, 10.2, 12.8, 12.17, 13.20, 14.1, 15.1 e 16.1 dell'allegato 1 – suballegato 1 al D.M.A. 5/2/1998, come da prospetto allegato, svolta su area distinta in catasto al foglio di mappa 8 particella 475-477, per una superficie di 2.050 mq circa e secondo il lay-out riportato nella planimetria allegata sotto la lettera C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

TIPOLOGIA RIFIUTI Paragrafo D.M. 5/2/98	CODICE CER	MESSA IN RISERVA [R13] [Ton/anno]		MESSA IN RISERVA [R13] [Ton/giorno]	OPERAZIONE DI RECUPERO [R3] [R4] [R5] [Ton/anno]		ATTIVITA' DI RECUPERO Paragrafo D.M. 5/2/98	CARATTERISTICHEDELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI Paragrafo D.M. 5/2/98
1.1	150101	800	R13	3	300	R3	1.1.3.b	1.1.4.b
	150105		R13			R3	1.1.3.b	1.1.4.b
	150106		R13			R3	1.1.3.b	1.1.4.b
	200101		R13			R3	1.1.3.b	1.1.4.b
2.1	101112	800	R13	3				
	150107		R13					
	160120		R13					

	170202		R13					
	191205		R13					
	200102		R13					
3.1	100210	800	R13	3	300	R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	100299		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	120101		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	120102		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	120199		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	150104		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	160117		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	170405		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	190102		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	190118		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	191202		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
	200140		R13			R4	3.1.3.c	3.1.4.c
5.16	110114	700	R13	3	300	R4	5.16.3	5.16.4
	110206		R13			R4	5.16.3	5.16.4
	110299		R13			R4	5.16.3	5.16.4
	160214		R13			R4	5.16.3	5.16.4
	160216		R13			R4	5.16.3	5.16.4

	200136		R13			R4	5.16.3	5.16.4
6.1	020104	800	R13	3	300	R3	6.1.3	6.1.4
	150102		R13			R3	6.1.3	6.1.4
	170203		R13			R3	6.1.3	6.1.4
	191204		R13			R3	6.1.3	6.1.4
	200139		R13			R3	6.1.3	6.1.4
6.2	070213	600	R13	2	400	R3	6.2.3	6.2.4
	120105		R13			R3	6.2.3	6.2.4
	160119		R13			R3	6.2.3	6.2.4
	160216		R13			R3	6.2.3	6.2.4
	160306		R13			R3	6.2.3	6.2.4
	170203		R13			R3	6.2.3	6.2.4
7.1	101311	12.500	R13	45	200	R5	7.1.3 a)	7.1.4
	170101		R13					
	170102		R13					
	170103		R13					
	170107		R13					
	170802		R13					
	170904		R13					
	200301		R13					

7.23	020203	500	R13	2	210	R5	7.23.3.a), b)	7.23.4.a), b)
	200303		R13			R5	7.23.3.a), b)	7.23.4.a), b)
7.29	170604	1.500	R13	5				
7.31 bis	170504	7.500	R13	27				
8.4	040222	800	R13	3	200	R3	8.4.3	8.4.4
	200111		R13			R3	8.4.3	8.4.4
9.1	030101	1.500	R13	5				
	030105		R13					
	030199		R13					
	150103		R13					
	170201		R13					
	191207		R13					
	200138		R13					
	200301		R13		200	R3	9.1.3	9.1.4
10.2	160103	600	R13	2				
12.8	060503	700	R13	3				
	190812							
	190814							
12.17	110112	700	R13	3				

13.20	080201	200	R13	1	90	R5	13.20.3	13.20.4
	080203		R13			R5	13.20.3	13.20.4
14.1	191212	1.200	R13	4	500	R3	14.1.3	
	200203		R13			R3	14.1.3	
	200301		R13			R3	14.1.3	
15.1	190801	1.400	R13	5	200	R3	15.1.3	
	200108		R13			R3	15.1.3	
	200201		R13			R3	15.1.3	
	200302		R13			R3	15.1.3	
16.1	020301	1.400	R13	5	200	R3	16.1.3	16.1.4
	020304		R13			R3	16.1.3	16.1.4
	020501		R13			R3	16.1.3	16.1.4
	020701		R13			R3	16.1.3	16.1.4
	020704		R13			R3	16.1.3	16.1.4
	190606		R13			R3	16.1.3	16.1.4
	200302		R13			R3	16.1.3	16.1.4
TOTALE		35.000 tonn./anno R13		500 tonn. istantat. R13	3.000 tonn./anno R3-R4-R5			

B.2) la Ditta è obbligata, pena la sospensione dell'attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata al precedente punto **B.1)**. In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all'Autorità competente.

B.3) di dare atto che le garanzie, determinate per l'importo pari a **€90.500,00**, come in premessa, presentate in minimo tre esemplari (beneficiario, contraente e fideiussore), devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari entro il termine perentorio di 30 giorni dal rilascio del

titolo da parte del Suap, secondo quanto previsto nell'allegato **B** al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;

B.4) l'esercizio dell'attività è soggetta alle prescrizioni di seguito elencate:

a) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte e, pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla Classe di attività 5^a del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad € 103,29 su c.c.p. n. 18294702 intestato a "Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico", indicando *Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale* del richiedente e *tipo di attività e classe di appartenenza*;

b) dovrà essere sempre assicurato il rispetto delle previsioni e prescrizioni del DM 5/02/1998 e smi;

c) per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:

- i rifiuti gestiti in R13 potranno essere stoccati per un tempo massimo di 360 giorni; tutte le aree di stoccaggio dovranno essere dotate di appositi cartelli con indicazione dei Codici CER relativi ai rifiuti stoccati;
- dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs.;
- le attività ed i procedimenti illustrati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora, e la fauna, nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti;
- il gestore è tenuto a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Società fornitrice;
- i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
- in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Servizio;

C) SCARICO ACQUE METEORICHE

Il gestore, relativamente allo scarico acque meteoriche, è obbligato al rispetto di quanto segue:

a) adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici esterne impermeabilizzate con altri reflui/percolati accidentalmente sversati;

b) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'insediamento oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;

c) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento (fanghi, olii) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su apposito registro da esibire agli organi di controllo;

d) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Tali interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro. La perfetta tenuta idraulica di tutte le

- vasche interrate dovrà essere verificata ogni quattro anni secondo metodiche di riferimento UNI;
- e) a cadenza annuale dovrà essere verificata la qualità dell'acqua di prima pioggia scaricata, analizzando i parametri previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Unitamente a olii minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. È vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- f) comunicare al Sindaco del Comune di Modugno, all'ARPA Puglia Dap Bari ed alla ASL BA Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. n. 26/2013, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
- g) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
- certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta, acquisita in atti e descritta in narrativa al presente provvedimento;
 - relazione periodica relativa alla verifica dell'efficienza del sistema di raccolta-trattamento-scarico delle acque meteoriche ed agli interventi di manutenzione effettuati (allegando certificazione di conferimento dei rifiuti rivenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche), nonché alle verifiche analitiche effettuate su campioni di acque di prima pioggia prelevati in uscita dal relativo impianto di trattamento;
- h) comunicare, per il tramite del SUAP, ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
- i) ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente ed agli organi di controllo;
- 3) l'autorizzazione ha validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale da parte del **SUAP del Comune di Modugno** con avvertimento che, almeno sei mesi prima della scadenza, la Società, se interessata, è tenuta a presentare specifica domanda di rinnovo tramite il **SUAP del Comune di Modugno** ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.59/2013, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. o dalla documentazione di settore, o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art.5, comma 2 del citato D.P.R.;
- 4) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione si procederà all'adozione, ricorrendo i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs.152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto parte V, titolo I art. 279 e dei provvedimenti di cui alla Parte Terza art. 130, lett. a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo V e danno ambientale;
- 5) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- 6) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative;
- 7) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune di Modugno o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica;
- 8) di notificare il presente provvedimento al **SUAP del Comune di Modugno** ai fini del rilascio del

provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nonché di trasmettere il provvedimento al **Comune di Modugno**, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla ASL BA, alla Regione Puglia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, alla Ditta interessata e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana di Bari ed al Servizio Polizia Metropolitana;

9) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;

10) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bari, 30-06-2022

IL DIRIGENTE
ING. MAURIZIO MONTALTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



CITTÀ METROPOLITANA di BARI

Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, Impianti termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico

Corso Sidney Sonnino, n. 85 - 70121 Bari

COMITATO CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVINCIALE (CIAP)

Seduta del 16 febbraio 2022

Richiedente: DA.MO S.r.l.s.: sede Sede legale Viale Deledda n. 2/a 72012 Carovigno (BR). Sede operativa Via del Liliun 70026 Z.I. Bari-Modugno (BA).

Richiesta di:

☒ rilascio autorizzazione emissioni in atmosfera (art. 269)

☐ autorizzazione trasferimento impianto (art. 269 co. 2)

☐ autorizzazione modifica sostanziale (art. 269 co. 8)

☐ autorizzazione modifica non sostanziale (29 nonies d.lgs. 152/06 e smi)

☐ rinnovo autorizzazione (art. 281)

☐ Piano di gestione solventi

1. PREMESSE

1.a Documentazione oggetto di esame

Il presente parere è espresso con riferimento alla documentazione acquisita al prot. n. PG 0017317 del 24/02/2021 della Città Metropolitana di Bari nonché a valle della trasmissione della documentazione integrativa di cui al prot. n. PG 1547/2022 del 10/01/2022.

1.b Precisazione

Il presente parere tecnico-ambientale è stato redatto in forma consultiva in favore della Città Metropolitana di Bari, esclusivamente sugli aspetti di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del Testo Unico Ambientale e altra normativa di settore, secondo i

compiti previsti dalla DGP n. 130/2007 istitutiva del CIAP e dalla DGP n. 180/2009, contenente le "Norme di funzionamento" dello stesso Comitato.

2. DOCUMENTAZIONE IN ATTI OGGETTO DI VALUTAZIONE (relazione Gestore)

L'istanza allegata fa riferimento alla comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata – DM 5 febbraio 1998 e smi- presentata nell'ambito di una Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

L'attività che si intende avviare è relativa al recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedure semplificate ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Nell'ambito della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono quindi incluse le seguenti autorizzazioni:

⌚ recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedure semplificate ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e smi;

⌚ autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

⌚ autorizzazione agli scarichi, di cui agli artt. 124 e ss., D. Lgs. n. 152/2006 e smi.

La ditta proponente è la Società DA.MO S.r.l.s., con sede legale in Carovigno (BR) alla via G. Deledda n. 2/a.

La sede operativa nella quale la società proponente intende avviare l'attività di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti, sarà ubicata all'interno di un piazzale di circa 2.000 m2, sito in Via del Liliun nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno. In particolare l'impianto sarà ubicato esclusivamente sulle particelle 475 – 477 ricadenti nel Fg. 8 del Comune di Modugno.

Le operazioni di recupero per le quali il Gestore richiede l'autorizzazione sono indicate nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e nello specifico:

⌚ R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

⌚ R4: Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici

⌚ R5: Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

⌚ R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La ditta proponente richiede l'autorizzazione per un quantitativo totale di messa in riserva (R13) pari a 35.000 t/a e di 3.000 t/anno di rifiuti destinati al trattamento (R3-R4-R5).

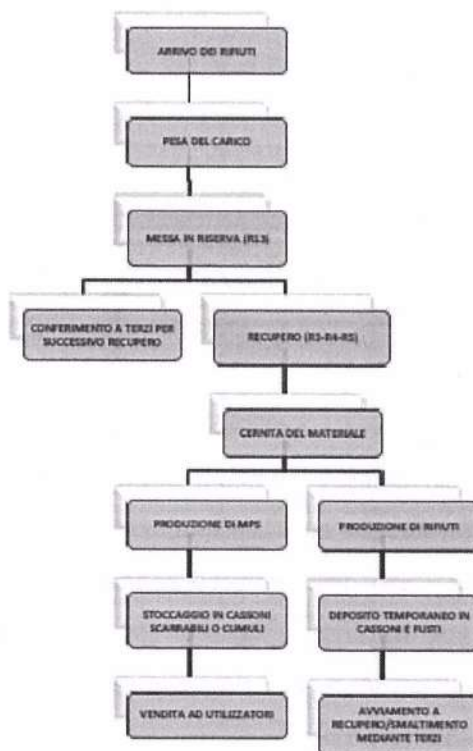
MESSA IN RISERVA [R13]		TRATTAMENTI [R3] [R4] [R5]
ANNUA	ISTANT.	ANNUA
tonn/anno	tonn	tonn/anno
35 000	500	3 000

I rifiuti e le relative operazioni di recupero sono riportate all'allegato ED.04.

All'interno dell'impianto, oltre all'area di conferimento (zona di scarico e selezione), verranno organizzate le zone destinate alla messa in riserva R13, appositamente dedicata, dove eseguire lo stoccaggio dei rifiuti prima di sottoporli alle successive fasi di lavorazione (R3 – R4 – R5), e la zona di stoccaggio delle MPS.

I rifiuti solidi non pericolosi saranno stoccati in container, contenitori di polietilene/metallici mentre quelli liquidi in cisternette sotto tettoia.

L'azienda, per ottimizzare le fasi di riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti, provvederà all'utilizzo di un tritratore (del tipo Doppstadt CERON Type 206 o similare in base alla disponibilità di mercato) e di un Tiger Depack. Lo schema a blocchi del sistema produttivo:



3. CONCLUSIONI

Vista la documentazione presentata dal Gestore il Comitato esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

ATTIVITA': R3 – R4 – R5			
Punto di emissione	Provenienza	Sostanza Inquinante	VLE autorizzato mg/mc
ED1	Tritratore e Tiger Depack	Polveri	5

- La Ditta dovrà prevedere un monitoraggio con cadenza annuale delle emissioni diffuse di polveri anche in due punti perimetrali allo stabilimento (uno a monte e uno a valle rispetto alla direzione del vento prevalente) da concordare con l'Autorità di Controllo. Anche per le emissioni ED1 contestualmente alle

operazioni di monitoraggio dovranno essere registrati anche i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche. Le analisi di monitoraggio dovranno essere eseguite con metodi ufficiali in vigore. Il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da relativo verbale di campionamento in cui saranno riportate tutte le informazioni necessarie ed in particolare saranno descritte le operazioni in atto nell'impianto durante il periodo di campionamento. Le polveri non dovranno superare la concentrazione di 5 mg/mc.

- Entro sei mesi dalla data di messa in esercizio delle attività, il Gestore dovrà avviare le verifiche di cui al capitolo 6 della Relazione tecnica (rev. Gennaio 2022) inerenti alla valutazione delle sorgenti odorigene secondo le disposizioni della l.r. n. 32/2018. Restano in capo alla Città Metropolitana di Bari – in qualità di Autorità competente alle rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – le eventuali e successive valutazioni.
- Il Gestore deve gestire le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare deve assicurare la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli mediante irroratori e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.
- Il trasporto dei materiali polverulenti deve essere effettuato utilizzando dispositivi chiusi.
- Per il contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà mantenere in esercizio le misure di contenimento indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti del procedimento.
- Il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente/ARPA e Sindaco del Comune territorialmente competente, anche per via web al sito www.cet.arpa.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014.
- Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2 della Parte V del D.lgs. 152/06.
- I metodi di analisi e di prelievo devono essere ufficiali, in vigore e pertinenti alla matrice e parametro da misurare.
- I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1.
- Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli.
- Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.

Ing. Alessandro ANTEZZA

ASSENTE

Ing. Daniela A. BATTISTA

Col. Vitantonio LARICCHIA

Dott. Francesco GUNGOLO

Prof. Luigi DILORENZO

Avv. Giovanni ALBANESE



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ALLEGATO

Atto: DETERMINA 2022/3402 del 30-06-2022
Sezione proponente: SEZIONE AMBIENTE
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi di gestione dell'impianto eventualmente conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni derivanti da atti, commissivi o omissivi, dolosi o colposi, posti in essere dal titolare dell'impianto stesso. In tali casi, la garanzia deve comunque consentire - fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come al successivamente punto 2 -, almeno la copertura di:

- a) spese necessarie, inerenti o comunque connesse alle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, incluso il trasporto;
- b) costi per la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente;
- c) risarcimento di eventuali ulteriori danni all'ambiente.

2. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate è soggetto a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

3. Le garanzie finanziarie sono prestate secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348;

4. Termini e durata delle garanzie

4.1 La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, salve diverse indicazioni e prescrizioni.

4.2 La garanzia finanziaria è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione dell'impianto maggiorata di due anni.

4.3 L'autorità competente, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi o al rischio di danno all'ambiente, può trattenere la garanzia o parte di essa per una durata superiore a quella individuata ai sensi del precedente punto.

5. Pagamento del risarcimento

La garanzia dovrà espressamente prevedere che:

- il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, dovrà essere eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

- ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente;
- la rinuncia da parte della società/banca-agenzia di credito ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;
- restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

6. Svincolo estensioni ed escussione

6.1 Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia, in caso di cessazione dell'attività, l'autorità competente, su richiesta del gestore e previa verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni di legge, dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata.

6.2 In caso di variazioni della titolarità della gestione dell'impianto da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata o comunicata, l'autorità competente, nelle forme e nei modi di cui al precedente punto 6.1 e su richiesta del precedente gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

6.3 L'autorità competente procede all'escussione della garanzia prestata in caso di accertata violazione di previsioni normative o di prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Al Suap di MODUGNO in delega alla CCIAA di BA
suap.ba@cert.camcom.it

Oggetto:

Rif. Pratica SUAP: 02522690748-29072021-1825 Prot.Asl:5565 Del: 19/05/2022

Committente: DA.MO. S.R.L.S.

Tipo Riscontro: PARERE FAVOREVOLE

Con riferimento alla pratica Suap n. 02522690748-29072021-1825 relativamente alla richiesta di AUA per:

- recupero rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,

da realizzarsi in Modugno (BA), alla Via Dei Liliun (Zona A.S.I.) all'interno di un piazzale identificato nella mappa catastale Comune di Modugno al Fg. 8, p.lle 475-477 - Società Proponente "DA.MO. S.r.l.s.

ESAMINATA la documentazione integrativa/sostitutiva prodotta in data 18.05.2022 su richiesta di questo Servizio con nota prot. n. 40118/2022 del 23.03.2022,

si esprime, per quanto di competenza e sotto il profilo igienico sanitario, PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione all'impianto alternativo in progetto.

La realizzazione nella zona, della rete fognante dinamica cittadina, comporterà l'obbligo di allaccio alla stessa in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia; si fa presente, inoltre, che la messa in esercizio dell'impianto in progetto, sarà subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Competente secondo quanto previsto dal R.R. sopra richiamato.

Sono fatti salvi eventuali vincoli e/o prescrizioni di natura tecnico-urbanistica e pareri e autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Distinti saluti

Responsabile del procedimento
D. PREV. - SISP - Area Metropolitana - Direzione
PACE FRANCESCO

**Firma autografe sostituite a mezzo Stampa ai sensi
art.3, comma2, della L. n.39/1993*

D. PREV. - SISP - Area Metropolitana - Direzione
Il Direttore
LAGRAVINESE DOMENICO

**Firma autografe sostituite a mezzo Stampa ai sensi
art.3, comma2, della L. n.39/1993*

Tipologia rifiuto DM 05/02/1998	Descrizione	Codici CER
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati, anche imballaggi	150101 - 150105 - 150106 - 200101
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	170112 - 170107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e cascami di lavorazione	190210 - 190299 - 190301 - 180102 - 180199 - 150104 - 180117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140
5.16	Apparecchi elettrici, elettrodomestici ed elettrodomestici, contatori elettrici ed elettronici, contatori e non metalli plastici	110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136
6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica (compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per trasformazioni e per prodotti medico-chirurgici)	080104 - 190102 - 170203 - 191204 - 200139
6.2	Stridi, scarti, rifiuti e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi le travi e travetti, terrazzati e gessi, in calcestruzzo o in cemento provenienti da: linee ferroviarie, idrauliche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	191211 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170202 - 170904 - 200301
7.29	Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	170604
7.31 bis	Terre e rocce da scavo	170504
8.4	Rifiuti di materiali tessili composti e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	040222 - 200111
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	080101 - 080105 - 080199 - 150013 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301
10.2	Pneumatici non riciclabili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	160103
12.8	Rifiuti da trattamento acque di processo	060503 - 190512 - 190814
12.17	Rifiuti da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	110112
13.20	Gruppi caldascia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici; cartucce per stampanti; fax e calcolatrici a getto d'inchiostro; cartucce master per stampanti ad aghi	080118 - 160216
14.1	Rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi (ad esclusione della frazione derivante da raccolta differenziata)	191212
15.1	Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, riciclabili	200108
16.1	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità estratti da rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	020304

REGIONE PUGLIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
COMUNE DI MODUGNO

PROGETTO DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
D.M. 589/12
art. 214 e 216 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.

TITOLO:
EG.3

PLANIMETRIA DETTAGLIO ATTIVITÀ

SCALA 1 : 100

PROPRONTE:
D.A.M.O S.r.l.s.
Sede Legale
Viale D'Adda n. 2/a
77012 Caravigno (BR)
Sede Operativa
Via del Lillium
70026 Z.I. Bari - Modugno

ELABORATO DA:

Dott. Ing. Alessandro D'Amico
Visto:
DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Oreste Trovati
(gestore unico autorizzato dalla Provincia di Bari n. 4355)

0	Agosto 2021	A.C.	A.A.	Q.T.	Elaborato Grafico
ENI/REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

